LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 64

Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco

Commette contrabbando:

1° chiunque produce, fabbrica o prepara sale contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte;

2° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, semina ovvero trapianta, coltiva, cura od allestisce tabacco;

3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio; 4° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;

5° chiunque vende sali, tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal Monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal Monopolio o da ditte da esso autorizzate;

6° chiunque vende succedanei di tabacco.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 30 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	I — Del contrabbando
Sezione	I — Dei casi di contrabbando

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-64-produzione-preparazione-e-vendita-di-sali-di-tabacchi-di-prodotti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it